

REGOLAMENTO (CE) N. 94/2009 DELLA COMMISSIONE

del 30 gennaio 2009

relativo all'adozione di una misura eccezionale di sostegno temporaneo a favore del mercato delle carni suine e bovine sotto forma di un piano di eliminazione in Irlanda

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 191, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La situazione del mercato irlandese delle carni suine è particolarmente critica in seguito alla recente scoperta di elevati livelli di diossina e di policlorobifenili (PCB) nelle carni suine provenienti dall'Irlanda. Le autorità competenti hanno adottato una serie di misure per ovviare al problema.
- (2) Mangimi contaminati sono stati consegnati ad allevamenti suini e bovini in Irlanda. Gli allevamenti suini colpiti costituiscono il 7 % della produzione suina complessiva del paese. I mangimi contaminati rappresentano una parte significativa della razione alimentare dei suini, il che si traduce in elevati livelli di diossina nelle carni suine provenienti dagli allevamenti interessati. In considerazione delle difficoltà di risalire alle aziende agricole da cui provengono le carni contaminate e tenuto conto degli elevati livelli di diossina trovati nelle carni suine contaminate, le autorità irlandesi hanno deciso, a titolo precauzionale, di ritirare dal mercato tutte le carni suine e i prodotti derivati.
- (3) Considerata l'eccezionalità della situazione nonché le difficoltà di ordine pratico che il mercato irlandese si trova a dover fronteggiare, la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 1278/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni suine sotto forma di aiuti all'ammasso privato in Irlanda ⁽²⁾.
- (4) La contaminazione da diossina e l'applicazione, a titolo precauzionale, della misura di ritiro di tutte le carni suine e dei prodotti derivati perturbano in modo estremamente grave il mercato irlandese delle carni suine. Questa situazione comporta inevitabilmente una perdita di fiducia da parte dei consumatori a causa dei potenziali rischi che gravano sulla salute pubblica. Inoltre, alcuni bovini sono

rimasti negli allevamenti in cui test effettuati su altri bovini hanno rivelato la presenza di livelli elevati di diossina. Pertanto, le autorità irlandesi hanno chiesto alla Commissione di adottare ulteriori misure di sostegno d'emergenza a favore del mercato delle carni suine e bovine in Irlanda.

- (5) In occasione del Consiglio europeo dell'11 e del 12 dicembre 2008 la Commissione è stata invitata a sostenere gli agricoltori ed i macelli irlandesi mediante il cofinanziamento di misure atte a ritirare dal mercato gli animali e i prodotti interessati.
- (6) Nella parte II, capo II, sezione I, il regolamento (CE) n. 1234/2007 prevede misure eccezionali di sostegno del mercato. In particolare, l'articolo 44 dispone che la Commissione possa adottare misure eccezionali di sostegno del mercato in casi di epizootie e l'articolo 45 prevede, nel settore del pollame e delle uova, che la Commissione possa adottare provvedimenti eccezionali di sostegno del mercato in modo da tener conto delle gravi perturbazioni del mercato ascrivibili direttamente ad una perdita di fiducia da parte dei consumatori, dovuta, a sua volta, all'esistenza di rischi per la salute pubblica o per la salute animale. Allo scopo di risolvere i problemi di ordine pratico che scaturiscono dall'attuale situazione del mercato irlandese delle carni suine e bovine, è opportuno adottare misure eccezionali di sostegno temporaneo di detto mercato, analoghe a quelle previste alla sezione I.
- (7) Tale misura eccezionale di sostegno del mercato deve assumere la forma di un piano di eliminazione di taluni suini e bovini provenienti da allevamenti che hanno utilizzato mangimi contaminati. Inoltre, è opportuno prevedere un piano di eliminazione dei derivati delle carni suine che sono bloccati presso macelli irlandesi ovvero sotto la responsabilità e il controllo di questi ultimi, e per i quali è difficile determinare in che misura essi provengano da suini allevati in aziende agricole che hanno fatto ricorso a mangimi contaminati. Grazie a tale misura sarà possibile impedire che i prodotti derivati da carni di animali che possono contenere elevati livelli di contaminazione siano immessi nella catena alimentare oppure utilizzati nella composizione degli alimenti per animali.
- (8) Tale misura eccezionale di sostegno del mercato deve essere parzialmente finanziata dalla Comunità. Il contributo comunitario all'indennizzo deve essere espresso in importo massimo medio per animale ovvero in tonnellata di carne suina per un quantitativo limitato dei prodotti interessati mentre le autorità irlandesi debbono fissare il prezzo dell'indennizzo e, quindi, l'importo del finanziamento parziale, basandosi sul valore di mercato degli animali e dei prodotti da indennizzare, entro limiti ben definiti.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 339 del 18.12.2008, pag. 78.